



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 38

**Publicato sul sito www.agcm.it
30 settembre 2013**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I559B - MERCATO DEL CALCESTRUZZO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 24513</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS1076 - COMUNE DI FIRENZE - ASSENZA DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A FINI TURISTICI	7
VARIE	9
ADEGUAMENTO A GIURISPRUDENZA TAR SU COMPETENZA AGCOM	
<i>Provvedimento n. 24467</i>	9
REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33	
<i>Provvedimento n. 24518</i>	11

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I559B - MERCATO DEL CALCESTRUZZO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 24513

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 settembre 2013;

SENTITO il Relatore Professore Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 22 maggio 2013, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Calcestruzzi S.p.A., Cave Rocca S.r.l., Colabeton S.p.A., Cosmocal S.p.A., Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., Holcim (Italia) S.p.A., Monte Verde Calcestruzzi S.r.l., Monvil Beton S.r.l. e Unicalcestruzzi S.p.A., ai fini della rideterminazione della sanzione loro inflitta per aver partecipato ad un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, legge n. 287/90;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e, in particolare, le informazioni fornite dalle imprese;

CONSIDERATA la necessità di dar conto alle parti della valutazione effettuata sulla base degli elementi indicati nelle sentenze del TAR Lazio n. 12835/2005 e del Consiglio di Stato n. 5864/2009;

CONSIDERATA, quindi, la necessità per le parti di disporre di un adeguato periodo di tempo per esaminare la lettera contenente tale valutazione;

RITENUTO, pertanto, necessario di procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento, allo scopo di dare piena applicazione del principio del contraddittorio e garantire l'esercizio del diritto di difesa;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2013 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1076 - COMUNE DI FIRENZE - ASSENZA DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A FINI TURISTICI

Roma, 24 settembre 2013

Sindaco del Comune di Firenze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare alcune osservazioni in merito ai problemi per la concorrenza che possono derivare dalla mancata adozione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto urbano a fini turistici.

Il Comune di Firenze nell'aprile 2009 ha adottato la Deliberazione comunale n. 2009/C/00049, tutt'ora vigente, volta a regolare il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto urbano a fini turistici e a determinarne il relativo numero. A tal fine la Deliberazione, nel prevedere la necessità di *“limitare il numero delle linee autorizzate all'interno del centro storico della città ad un numero massimo di tre linee con intertempo minimo dei passaggi inferiore o uguale a 90' e tre linee con intertempo minimo superiore a 90”*, ha previsto che il rilascio di dette autorizzazioni debba avvenire *“nell'ordine cronologico di ricevimento”* delle richieste, dando mandato alla Direzione Mobilità del Comune di provvedere al rilascio delle medesime fino al raggiungimento del limite sopra indicato.

In merito occorre rilevare che il rilascio delle autorizzazioni sulla base del solo criterio cronologico, non è in grado di garantire un compiuto confronto competitivo. Al riguardo, in una vicenda analoga che ha interessato il Comune di Roma, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che *“il sacrificio imposto alla libera esplicazione di un'attività d'impresa [n.d.r. dovuto al contingentamento del numero delle autorizzazioni per il servizio di trasporto a fini turistici] debba avvenire attraverso modalità non discriminatorie. Un simile vincolo operativo conduce inevitabilmente a fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica, trattandosi di modelli di azione amministrativa in grado di favorire la selezione dell'operatore privato attraverso un confronto competitivo aperto ed ispirato alla ricerca del soggetto maggiormente in grado di svolgere l'attività posta a gara”*¹.

L'Autorità auspica pertanto che il Comune di Firenze, alla scadenza della attuali autorizzazioni, provveda a predisporre procedure trasparenti e non discriminatorie per garantire una corretta

¹ Cfr. C.d.S. Sez. V- Sentenza 6 settembre 2012 n. 4735.

concorrenza per il mercato tra gli operatori interessati a svolgere l'attività di trasporto urbano a fini turistici.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

VARIE

ADEGUAMENTO A GIURISPRUDENZA TAR SU COMPETENZA AGCOM

Provvedimento n. 24467

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 luglio 2013;

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, 18 luglio 2013, nn. 7273 e 7275 e 22 luglio 2013 nn. 7442 e 7464, con le quali sono stati accolti i ricorsi e, per l'effetto annullati i provvedimenti dell'Autorità, risolvendo in favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la questione dell'Autorità competente ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni e decretando la conseguente esclusione dell'applicazione delle norme generali del Codice del Consumo alla condotta oggetto dell'intervento dell'Autorità;

VISTA la decisione dell'Autorità di interporre appello avverso le suddette sentenze, con istanza cautelare;

RITENUTO, nelle more della decisione del Consiglio di Stato sugli appelli proposti, di dover dare attuazione alle suddette sentenze procedendo all'individuazione della disciplina applicabile sulla base dei criteri ivi individuati;

VISTE le richieste di intervento pervenute all'Autorità dopo il 1° marzo 2013 aventi ad oggetto presunte pratiche commerciali scorrette nel settore delle comunicazioni elettroniche che, allo stato, sulla base dei criteri indicati dal Tar, sembrano essere sottoposte alla disciplina settoriale la cui applicazione spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di adottare ogni iniziativa utile ad assicurare la tutela dei diritti dei consumatori, dare attuazione alle citate sentenze nel senso indicato nella parte dispositiva della presente delibera, anche in applicazione del principio di leale collaborazione tra Autorità, pur con riserva dell'esito dei giudizi pendenti;

DELIBERA

- di non procedere ad avvisi istruttori in casi che ricadono nella competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base dei principi contenuti nelle menzionate sentenze;
- di trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gli atti dei fascicoli già archiviati, o che verranno archiviati per profili di competenza, relativi a pratiche che, sempre sulla base dell'attuale giurisprudenza, ricadono nella competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- di trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia delle richieste di intervento, pervenute dal 1° marzo 2013, da ricondurre alla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base delle menzionate sentenze;
- di dare adeguata informazione a segnalanti, imprese ed associazioni dei consumatori di quanto sopra deciso attraverso ogni opportuna iniziativa.

La presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14
MARZO 2013, N. 33**

Provvedimento n. 24518

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLE SUE ADUNANZE del 16 luglio 2013 e 12 agosto 2013;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'art. 11, comma 3, che stabilisce che *“le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”*;

RITENUTO di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse assegnate;

DELIBERA

di approvare il *“Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

ALLEGATO**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14
MARZO 2013, N. 33****Capo I****Definizioni e principi generali****Articolo 1****Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto trasparenza": il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- b) "Autorità": l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- c) "Collegio": il Presidente e i Componenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- d) "sito istituzionale": sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcm.it;
- e) "pubblicazione": la pubblicazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'allegato al presente regolamento, nel sito istituzionale dell'Autorità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Articolo 2**Oggetto del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità.

Articolo 3**Principio generale di trasparenza**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Articolo 4

Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 5

Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità di dati relativi ai componenti del Collegio e ai responsabili titolari degli uffici dell'Autorità è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Autorità può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l'Autorità provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Autorità. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 6

Qualità delle informazioni

1. L'Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Autorità, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Articolo 7

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'Autorità.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dall'Autorità con separata delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell'Autorità è collocata un'apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L'Autorità può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Autorità Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito.

Capo II

Trasparenza e accesso civico

Articolo 9

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. L'Autorità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e previa consultazione pubblica, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 28, comma 3.
3. L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione.

Articolo 10

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi link alle norme di legge statale che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le comunicazioni, i regolamenti e le istruzioni emanati dall'Autorità e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorità o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Articolo 11

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a:
 - a) componenti del Collegio;
 - b) articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici;
 - c) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'Autorità, mediante l'organigramma;
 - d) elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell'Autorità.

Articolo 12

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Collegio dell'Autorità

1. Con riferimento ai componenti del Collegio, l'Autorità pubblica i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi spettanti.

Articolo 13

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, con facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni non apicali:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Articolo 14

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

1. L'Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.
2. L'Autorità pubblica gli atti relativi agli accordi negoziali e alle modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.
3. L'Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

Articolo 15 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti

1. L'Autorità pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Articolo 16

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'Autorità pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità.
2. L'Autorità pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Articolo 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all'attribuzione di premi al personale

1. L'Autorità pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.
2. L'Autorità pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Articolo 18

Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20.000 euro, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

Articolo 19

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. L'Autorità organizza e pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.

Articolo 20

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. L'Autorità pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Articolo 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. L'Autorità pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Articolo 22

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Articolo 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

1. L'Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Articolo 24

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica gli atti di avvio dei procedimenti amministrativi, deliberati dal Collegio, in cui sono riportate le informazioni concernenti:

- a) l'oggetto del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica del responsabile del procedimento;
- d) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- e) il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;

2. L'Autorità pubblica i provvedimenti finali di chiusura del procedimento, con l'indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nei confronti del provvedimento finale.

3. Per i procedimenti ad istanza di parte, l'Autorità pubblica sul proprio sito gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze.

4. L'Autorità non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'Autorità non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Articolo 25

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. L'Autorità pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

Articolo 26

Accesso civico

1. L'obbligo previsto nel presente regolamento in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Autorità di cui all'articolo 28.

3. L'Autorità, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del presente regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Articolo 27

Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati

1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, l'Autorità può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.

Capo III

Il Responsabile della trasparenza

Articolo 28

Responsabile per la trasparenza

1. Il Collegio nomina con delibera uno o più Responsabili per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Collegio, al Nucleo interno di Valutazione dell'Autorità e al titolare del potere di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

3. I responsabili degli Uffici dell'Autorità garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Capo IV**Disposizioni finali****Articolo 29****Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni**

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici di cui all'articolo 28, comma 3.
2. Il Responsabile e i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 28, comma 3 non rispondono dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a essi non imputabile.

Articolo 30**Tutela giurisdizionale**

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 31**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità.
-

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIII- N. 38 - 2013

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Maurizio Gentilini,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
